

# Sommario Rassegna Stampa

| Pagina                                                     | Rubrica                   | Data       | Titolo                                                                                       | Pag. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Testata: IL SOLE 24 ORE</b>                             |                           |            |                                                                                              |      |
| 53                                                         | Edilizia e immobiliare    | 21/10/2016 | INTESA SUL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO (M.Frontera)                                           | 2    |
| <b>Testata: ITALIA OGGI</b>                                |                           |            |                                                                                              |      |
| 44                                                         | Appalti e lavori pubblici | 21/10/2016 | NUOVO CODICE, ATTUAZIONE LUMACA (A.Mascolini)                                                | 3    |
| 47                                                         | Appalti e lavori pubblici | 21/10/2016 | APPALTI, L'ANAC FA DA PACIERE (E.Piscino/C.Cesarano)                                         | 4    |
| 38                                                         | Lavoro e welfare          | 21/10/2016 | DURC, ESTESI I CONTROLLI DELLE CASSE EDILI (C.De Iellis)                                     | 5    |
| <b>Testata: CORRIERE DELLA SERA</b>                        |                           |            |                                                                                              |      |
| 5                                                          | Attualità                 | 21/10/2016 | GENNAIO 2017, ADDIO STUDI DI SETTORE TAGLI PER 2,7 MILIARDI ALLE REGIONI (M.sen.)            | 6    |
| <b>Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)</b> |                           |            |                                                                                              |      |
| 1                                                          | Cronache Ance             | 21/10/2016 | REGOLAMENTO EDILIZIO/3. LEGAMBIENTE: ENTI LOCALI SEMPRE PIÙ ECOSOSTENIBILI                   | 8    |
| 1                                                          | Edilizia e immobiliare    | 21/10/2016 | REGOLAMENTO EDILIZIO/2. SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE LE REGIONI E I COMUNI RESTANO DETERMINANTI | 10   |
| 1                                                          | Lavoro e welfare          | 21/10/2016 | TORNA IL TICKET LICENZIAMENTI: DA GENNAIO IL FINE CANTIERE COSTA 1.500 EURO A DIPENDENTE     | 12   |

## PROFESSIONISTI

**Semplificazioni.** Ieri la firma fra Infrastrutture, governatori e sindaci - In arrivo 42 definizioni standard valide per tutti gli enti locali

# Intesa sul regolamento edilizio unico

Entro sei mesi il recepimento delle Regioni, poi altri sei mesi per l'adozione nei Comuni

**Massimo Frontera**  
ROMA

**Accordo fatto sullo schema di regolamento edilizio nazionale**, la principale riforma promessa dal governo Renzi in materia di semplificazione e vero "pezzo forte" dell'agenda sulle **semplificazioni edilizie**. Il traguardo - storico - è stato raggiunto ieri in **conferenza unificata**, dopo una lunga e non facile discussione avviata a maggio del 2015 al tavolo presso il ministero guidato da Graziano Delrio con i rappresentanti di Comuni e Regioni.

A partire da oggi le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire lo schema di regolamento con un proprio provvedimento (legge o delibera). A partire dal recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per adottarlo. In altre parole - se tutto fila liscio e all' limite massimo dei tempi fissati - in un anno il regolamento edilizio standard si trasformerà in realtà nei vari municipi d'Italia. C'è comunque da ricordare che l'impegno sotto-

scritto ieri riguarda in prima battuta le Regioni a statuto ordinario, ed è opzionale per quelle a statuto speciale.

Lo schema di regolamento edilizio approvato ieri (accessibile sul quotidiano digitale «Edilizia e Territorio») si compone di tre parti: lo schema guida per la redazione del regolamento più due allegati.

Il cuore innovativo del regolamento sta negli allegati. L'allegato "a" elenca le 42 definizioni standard «uniformi» valide per tutti gli enti locali. È la prima volta che ci si mette d'accordo su un vocabolario unico per definire, per esempio, la «superficie netta», la «superficie utile» oppure anche solo l'«altezza dell'edificio».

Altrettanto rivoluzionario l'allegato "b" che elenca 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia. L'aspetto innovativo sta nel fatto che, nel nuovo regolamento comunale, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'allegato "b". In questo modo si mette fine alla prassi che ha finora visto i Comuni accogliere e fissare

nei loro regolamenti norme statali - o anche solo pezzi di norme nazionali - che magari venivano poi modificate dal legislatore statale.

In altre parole il regolamento unico spazza via l'attuale babele che si è creata negli anni a causa della "personalizzazione" municipale. Infine c'è lo schema unico, che rappresenta una guida per la redazione, e ha la forma di un indice, che spetta al Comune riempire di contenuti.

Fin qui lo schema generale. C'è da dire che il regolamento unico in realtà non sarà unico. Ciascuna regione può infatti aggiungere proprie norme che hanno incidenza sull'attività edilizia, e di cui il comune dovrà tenere conto. Non solo. Le regioni potranno, in via transitoria, modificare «le definizioni (uniformi) aventi incidenza sulle previsioni dimensionali» dei piani regolatori. La formula, spiegano i tecnici, è stata concessa per consentire a un ristretto numero di regioni (e solo in via transitoria) di non impattare sulle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici.

Questo obiettivo, spiegano sempre i tecnici, può essere conseguito con limitati interventi sulla definizione di «superficie accessoria». L'accordo impegna tuttavia le Regioni a ritornare alla versione originale della definizione «nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati» dopo l'accordo firmato ieri.

Poi ci sono gli Enti locali, che a loro volta potranno integrare lo schema con proprie misure che vanno oltre le regole comuni, per esempio in materia di performance energetiche o materiali "bio".

Se le Regioni recepiscono lo schema di regolamento, il comune è anch'esso obbligato ad adottarlo; e se non lo fa, scaduti i sei mesi, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) «trovano diretta applicazione». Se invece le Regioni non si adeguano entro la loro scadenza - ovviamente non sono previste sanzioni - il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In sintesi

### 01 | TRAGUARDO STORICO

C'è voluto a un anno e mezzo di lavoro per arrivare all'accordo sullo schema di regolamento edilizio varato ieri in conferenza unificata

### 02 | IL REGOLAMENTO

Si compone dello schema di regolamento, da compilare a cura di ciascun Comune e due allegati che raccolgono le 42 definizioni uniformi e le 118 norme statali richiamate nel regolamento

### 03 | L'ATTUAZIONE

Le Regioni hanno 180 giorni per recepire l'accordo. I Comuni hanno altri 180 giorni per adottare lo schema. In via transitoria possono modificare le definizioni per evitare l'impatto sul dimensionamento dei Prg

### ADDIO DISCREZIONALITÀ

Il regolamento è una guida che punta a spazzare via la babele di disposizioni locali. Spazio a una disciplina transitoria su base regionale





*Le stazioni appaltanti procedono con norme transitorie. In arrivo il correttivo della riforma*

# Nuovo codice, attuazione lumaca

*In sei mesi varati solo 5 provvedimenti sui 53 previsti*

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

**A** sei mesi dall'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici sono stati varati tre decreti e due linee guida Anac sul totale di 53 provvedimenti previsti nel nuovo codice tra decreti ministeriali, interministeriali, della presidenza del consiglio dei ministri e linee guida dell'Anticorruzione (Anac). È questo il bilancio, un po' scarso, della complessa opera di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui peraltro si dovrà predisporre il primo correttivo entro aprile 2017 o prima (fine dicembre), come da alcuni auspicato.

**Per quel che riguarda le linee guida Anac**, di cui l'Autorità avviò subito dopo il 19 aprile sette consultazioni pubbliche, ad oggi possiamo contare su due documenti già definitivi e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*: quello sui servizi di ingegneria e architettura (n. 1/2016) e quello sull'applicazione del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa (2/2016).

**Sono in dirittura di arrivo**, nei prossimi giorni, due altre importantissime linee guida sulle quali Consiglio di Stato e commissioni parlamentari già si sono espressi: quella sui Rup (in cui si affronta la delicata questione della qualifica di project manager) e quella sull'albo del commissari di gara e sulla scelta degli stessi, attuativa dell'articolo 77 che fa obbligo di ricorso a commissari esterni per gli appalti sopra soglia Ue (mentre esiste la facoltà di istituire una commissione esterna per gli appalti sotto soglia e per tutti quelli che non presentano particolare complessità).

**A breve, quindi, sarebbero quattro su sette le linee guida** adottate dopo la consultazione di aprile (forse anche cinque se uscirà la linea guida sul sotto soglia); mancherebbero ancora all'appello quella sul partenariato pubblico-privato, quella sulle procedure negoziate per beni infingibili. Per quella sul rating di impresa si sta reimpostando un lavoro delicato e complesso a causa delle

interrelazioni con la disciplina del rating di legalità.

**C'è poi il fronte ministeriale: ad oggi sono usciti in Gazzetta** i decreti sui parametri di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di progettazione (dm 17 giugno 2016), il dpcm istitutivo della cabina di regia e i decreti sui criteri minimi ambientali.

Mancano ancora all'appello (fra quelli che dovevano teoricamente uscire entro il 19 ottobre o entro metà luglio) nove decreti ministeriali sui dieci previsti (fra cui quelli sulla programmazione, sui requisiti dei progettisti, sul Bim (Building information modelling), sulla opere del ministero della difesa, sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione, sulla pubblicità dei bandi di gara).

**Sono tre quelli non usciti che fanno capo alla presidenza del consiglio**, che ha fatto uscire in *Gazzetta* il decreto sulla cabina di regia, e uno quello di competenza dell'Agenzia Italia digitale.

Va precisato che molti provvedimenti sono stati però avviati al Consiglio di stato da

parte del ministero delle infrastrutture e in alcuni casi è stata data riposta anche a richieste di supplementi di istruttoria (ad esempio il decreto sui lavori prevalenti (attuativo dell'articolo 89, comma 11).

**Per adesso, quindi, il percorso di attuazione che** poggia su tanti provvedimenti, va avanti piano e in sede operativa le stazioni appaltanti e i soggetti privati vanno avanti con la disciplina transitoria, che fa salve diverse norme del dpr 207/2010 in attesa del varo dei provvedimenti attuativi.

**Tutto ciò sullo sfondo dell'imminente primo correttivo del codice** (fine dicembre, come qualcuno vorrebbe, o aprile 2017) sul quale le commissioni parlamentari hanno sentito operatori economici e amministrazioni, arrivando ad una prima lista di possibili interventi richiesti che si dovrà vedere se sarà possibile inserire in strumenti di urgenza come i decreti-legge (visto che il codice si basa su una delega attuativa anche delle direttive europee).

© Riproduzione riservata





La concentrazione di troppi poteri in un solo soggetto può creare problemi di coordinamento

## Appalti, l'Anac fa da paciere

### L'Authority ha ruolo precontenzioso. Decisioni impugnabili

DI EUGENIO PISCINO  
E CARMINE CESARANO

**I**l nuovo codice dei contratti pubblici (dlgs 18 aprile 2016 n. 50) ha ridefinito la funzione «precontenziosa» dell'Anac, volta alla composizione e alla prevenzione delle controversie in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici.

L'art. 211 disciplina due distinti procedimenti, genericamente qualificati come «precontenziosi», rimessi alla competenza dell'Autorità.

La stessa disposizione stabilisce la proponibilità del ricorso giurisdizionale avverso le determinazioni conclusive del precontenzioso (i pareri e le «raccomandazioni» vincolanti dell'Autorità), con ciò riconoscendo la loro natura provvedimentale.

Il riconoscimento esplicito dell'impugnabilità delle decisioni dell'Anac smentisce la tesi sulla alternatività alla tutela giurisdizionale dei rimedi previsti dall'art. 211.

La disciplina di cui all'art. 211 fonda la propria ratio nell'impostazione di fondo dell'intero impianto del nuovo codice, che attribuisce all'Anac ampi poteri di intervento e di controllo nel sistema dei contratti pubblici. I poteri paragiurisdizionali

dell'Anac, però, non risultano privi di controindicazioni e inducono a una riflessione sulla complessiva «tenuta» del sistema:

I) la concentrazione di poteri normativi, sanzionatori, amministrativi, contenziosi in un unico soggetto potrebbe risultare inopportuna;

II) l'Autorità potrebbe essere caricata di un'ulteriore funzione, che potrebbe spostare l'attenzione dal compito precipuo della regolazione generale del settore.

In sintesi le principali novità possono così riassumersi:

a) è fissato il termine di 30 giorni dalla richiesta per la pronuncia del parere precontenzioso;

b) è ridefinito il perimetro soggettivo dell'efficacia vincolante del parere che «obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito»;

c) è prevista l'impugnabilità del parere dinanzi al giudice amministrativo.

Il contenuto della norma può schematizzarsi in due ipotesi distinte, considerate da altrettanti commi ed entrambe le fattispecie prevedono uno specifico e puntale potere di intervento dell'Anac, in riferimento a singole procedure «di gara», allo scopo di verificarne la legittimità e di porre rimedio ai vizi even-

tualmente rilevati ed accertati. In entrambe le fattispecie è specificato che l'atto dell'Autorità è comunque sottoposto al sindacato del giudice amministrativo.

A) Nella prima fattispecie, la determinazione dell'Anac consegue ad una richiesta di parte ed è finalizzata a definire una possibile controversia (o anche una lite già in atto).

La possibile funzione di «filtro» è indiscutibile ed è presumibile l'effetto deflativo del contenzioso che il legislatore si era prefisso.

B) Nella seconda fattispecie, invece, la determinazione dell'Anac non interviene necessariamente su richiesta di parte, né è collegata ad una «controversia» o alla esistenza di una «questione»; ma, in assenza di una puntuale riserva di impulso di ufficio, è prevedibile che l'intervento dell'Autorità, in riferimento a particolari procedure, sarà originato dalle segnalazioni di soggetti direttamente coinvolti nella vicenda.

La fattispecie del comma 2, pertanto, concerne il potere officioso dell'Anac di rilevare le illegittimità compiute dalle stazioni appaltanti nel corso delle attività di affidamento dei contratti, attivando un inedito procedimento di «autotutela doverosa», pre-

sidiato da una pesante sanzione pecuniaria ricadente, direttamente, sul competente dirigente responsabile della stazione appaltante.

Potrebbe configurarsi in tal caso una peculiare forma di «controllo collaborativo» dell'Autorità, incentrato sul potere, anche officioso, di adottare atti di «raccomandazione vincolante», finalizzati al ripristino della legalità violata, attraverso l'imposizione dell'esercizio doveroso di una particolare forma di autotutela obbligatoria delle stazioni appaltanti.

Il rapporto tra le due diverse ipotesi regolate dall'art. 211 non è stato ben delineato dalla disposizione: tale carenza potrebbe originare un problema di coordinamento sistematico, poiché il procedimento precontenzioso di cui al comma 1, originato dalla iniziativa di una parte interessata alla risoluzione o prevenzione di una controversia, potrebbe trasformarsi, di fatto, in un'attività di controllo officioso dell'Anac sulla correttezza e legittimità della procedura (ai sensi del comma 2).

Pagina a cura  
DELL'ASSOCIAZIONE  
ASFEL E DEL GRUPPO  
KIBERNETES



## Durc, estesi i controlli delle casse edili

Regolarità contributiva estesa alle casse edili anche per le imprese non edili se applicano il Ccnl dell'edilizia. A stabilirlo è il decreto 23 febbraio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 245/2016 che, inoltre, semplifica la regolarità contributiva nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria.

**Imprese non edili.** Il provvedimento, a firma del ministero del lavoro e di quello dell'economia, modifica il decreto 30 gennaio 2015 che disciplina il documento unico di regolarità contributiva, Durc, con due novità. Con il Durc, si ricorda, viene attestato che un'impresa è regolare ai fini Inps (contributi) e Inail (premi assicurativi), nonché esclusivamente nel caso di imprese edili anche ai fini delle contribuzioni dovute alle casse edili.

In primo luogo, come accennato, la verifica della regolarità contributiva, finora svolta solo ai fini Inps e Inail nel caso di imprese non appartenenti al settore dell'edilizia, viene estesa anche alle casse edili nell'ipotesi in cui le predette imprese (non appartenenti all'edilizia) applicano il contratto collettivo nazionale edile. In particolare, la norma stabilisce che l'estensione della verifica vale «ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative».

**Imprese in crisi.** La seconda novità stabilisce che, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (artt. 104 e 206 del regio decreto n. 267/1942), l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle casse edili che siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Parimenti in caso di amministrazione straordinaria (di cui al dlgs n. 270/1999 e alla legge n. 39/2004) e sempre con riferimento ai debiti contributivi dell'Inps, dell'Inail e delle casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto che fissa l'apertura della procedura.

Carla De Lellis





# Gennaio 2017, addio studi di settore Tagli per 2,7 miliardi alle Regioni

Spending review del 10%. Arrivano gli indicatori di fedeltà fiscale dei contribuenti

**ROMA** Un taglio di oltre il 10% alla spesa non sanitaria delle Regioni: 2,7 miliardi di euro, per il 2017, su poco più di 20 miliardi, quasi interamente destinati a spese di carattere «obbligatorio», come quelle per il personale e il trasporto pubblico locale. La sforbiciata viene da lontano, dalla legge di Stabilità dell'anno scorso, ma la speranza dei governatori di vederla in qualche modo compensata con la nuova manovra di bilancio sta svanendo. Il testo della legge di Bilancio approvata sabato ancora non c'è, ma i contatti informali avviati con l'esecutivo non lasciano speranze.

Il taglio, magari un po' più leggero, ci sarà, e quasi tutte le Regioni, a quel punto, avranno enormi problemi a predisporre i bilanci del prossimo anno. Con il rischio di una nuova sforbiciata sulla spesa sociale, l'unica che rientra nell'ambito discrezionale. Alla quale, per

giunta, verrebbero a mancare anche i fondi, 70 milioni di euro, per l'assistenza e il trasporto delle persone con handicap, che era di competenza delle vecchie Province e che, trasferita alle Regioni, è stata finanziata per il 2016, ma solo «una tantum».

I 2,7 miliardi, più che un vero e proprio taglio, rappresentano l'avanzo di bilancio che le Regioni dovranno garantire allo Stato, che l'assorbirà, per il 2017. Per i governatori cambia poco, sempre soldi in meno sono. L'avanzo che era stato loro imposto per il 2016, 2,2 miliardi di euro, è stato di fatto compensato dalla rinuncia all'aumento del Fondo sanitario, che invece, nel 2017 salirà di 2 miliardi, ma tutti vincolati: 800 milioni per finanziare i nuovi Livelli essenziali di assistenza, 500 per i farmaci oncologici, 250 per quelli contro l'epatite C, altri 250 per la stabilizzazione dei precari e i ri-

novi contrattuali di medici e infermieri. Avanzerebbero 200 milioni, ma le Regioni a statuto ordinario dovranno anche girare la bellezza di 500 milioni, nel 2017, a quelle a statuto speciale. Che hanno protestato contro il taglio del Fondo sanitario dell'anno scorso deciso dal governo centrale, hanno ottenuto ragione per via della loro autonomia, e vanno risarcite.

I margini per compensare almeno in parte quei 2,7 miliardi sono esigui. Si potrebbero utilizzare 700 milioni del fondo per la ristrutturazione degli indebitamenti regionali e 1,2 miliardi di quello per la anticipazioni di liquidità per pagare le fatture arretrate dei fornitori, che non sono stati usati. Di questa somma, però, 400 milioni il governo vuole destinarli ai Comuni. Senza contare che quei fondi sono di cassa, e i bilanci regionali si fanno per competenza. I go-

vernatori sperano che la partita non sia chiusa, e attendono con preoccupazione il testo definitivo della manovra.

Il governo ha corretto il Documento inviato lunedì a Bruxelles, ridefinendo nello 0,4% del prodotto l'importo delle spese eccezionali per il sisma e l'immigrazione, indicate prima allo 0,5% del Pil. Ma il testo della manovra non è ancora stato inviato in Parlamento, come quello del decreto fiscale con la rottamazione delle cartelle e la ridefinizione del ruolo di Equitalia. Nel decreto si conferma la riforma degli studi di settore dal 2017, sostituiti dagli «indici di fedeltà fiscale», con un premio per i contribuenti più «affidabili»: per loro meno controlli e rimborsi più veloci. Dagli studi riformati saranno escluse alcune categorie, come gli avvocati, che hanno andamenti strutturalmente anomali.

**M. Sen.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il ministro



● Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. La manovra per il 2017 è pari a 27 miliardi



Nel 2017 il Fondo sanitario salirà di 2 miliardi, tutti vincolati, di cui 250 milioni per l'epatite C

## Statuto speciale

Gli enti a statuto ordinario dovranno versare 500 milioni agli enti a statuto speciale



## Primo piano | La manovra

Le misure

### Disattivati gli aumenti automatici dell'Iva

L'«uscita» più consistente della manovra è quella legata alla disattivazione delle «clausole di salvaguardia», che da sole valgono 15 miliardi di euro. Le clausole di salvaguardia sono aumenti automatici dell'Iva, una sorta di «pagherò» utilizzato per centrare gli obiettivi di bilancio. Se non fossero state disattivate, l'Iva oggi pari al 22% e l'Iva agevolata pari al 10% sarebbero state alzate di due punti percentuali.

### Il capitolo previdenziale vale 1,9 miliardi di euro

L'intero capitolo previdenziale vale 1,9 miliardi nel 2017 e comprende l'estensione della quattordicesima alle pensioni fino a 1.000 euro, l'aumento della no tax area, l'anticipo pensionistico, il cosiddetto Ape, ovvero il prestito ponte per il pensionamento anticipato, e l'Ape «social», ovvero la versione senza penalizzazioni per disoccupati senza ammortizzatori o i lavoratori invalidi.

### Sblocco del turnover per i dipendenti pubblici

Un fondo unico per sbloccare il turnover nella Pubblica amministrazione e tornare ad assumere laddove ce n'è bisogno: la novità sarà inserita in manovra, con uno stanziamento intorno ai 350-400 milioni. Una fetta della torta complessiva destinata al pubblico impiego prevede anche la stabilizzazione del bonus di 80 euro alle forze dell'ordine, le nuove assunzioni e i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

### Sostegno alla famiglia per 700 milioni di euro

Nella manovra sono previsti circa 700 milioni per il rinnovo del voucher baby sitter e l'integrazione del finanziamento del Fondo per le politiche per la famiglia con una quota destinata specificamente agli asili. Ulteriori 50 milioni andranno a incrementare il Fondo dedicato alla non autosufficienza. Nel dettaglio il voucher baby sitter di 600 euro per sei mesi, in alternativa al congedo parentale, è stato rifinanziato per due anni.

### Deficit di 12 miliardi, 3 miliardi dalle cartelle

Dal lato delle coperture, la voce maggiore è, per differenza, quella del deficit (circa 12 miliardi), seguita dalla rottamazione delle cartelle (3 miliardi), dal recupero dell'evasione Iva (2,5 miliardi) e dalla voluntary disclosure (2 miliardi). Previsto anche un incasso di 1,8 miliardi grazie alla possibilità di rinnovo delle concessioni già in essere per le frequenze Gsm, con passaggio alla tecnologia 5G.



## Regolamento edilizio/3. Legambiente: Enti locali sempre più ecosostenibili

Giuseppe Latour

Avanza la sostenibilità nei regolamenti edilizi comunali. Ma avanza anche, allo stesso tempo, una frammentazione estrema. È quanto emerge dal primo rapporto "L'innovazione nell'edilizia italiana" curato dall'Osservatorio E-Lab di Legambiente e del Consiglio nazionale degli architetti, presentato ieri mattina al Saie di Bologna. Sono, infatti, 1.251 gli enti locali che hanno modificato i propri regolamenti introducendo parametri legati alla sostenibilità delle costruzioni: un universo composto da regole sull'isolamento termico, il fotovoltaico, il solare termico ma, in qualche caso, anche sul risparmio idrico e l'antisismica.

Dopo una progressione costante negli anni siamo, insomma, su numeri piuttosto rilevanti: questi dati riguardano, infatti, il 15,6% dei Comuni e una popolazione coinvolta che sfiora ormai 24 milioni di abitanti. In termini di diffusione geografica dei regolamenti sostenibili, a primeggiare sono soprattutto le Regioni del Centro-Nord con Lombardia (503 comuni), Toscana (148), Emilia Romagna (139), Piemonte (104) e Veneto (102). Ma anche al Sud crescono le amministrazioni che introducono nei regolamenti edilizi l'obbligo delle fonti rinnovabili, l'orientamento degli edifici e l'isolamento termico all'interno dei regolamenti edilizi.

Gli argomenti toccati sono i più disparati: l'efficienza energetica (isolamento termico, isolamento acustico, serramenti, tetti verdi, orientamento e schermatura, pompe di calore e caldaie a condensazione, contabilizzazione individuale del calore, ventilazione meccanica, teleriscaldamento), le fonti rinnovabili (solare, termico e fotovoltaico, mini idroelettrico, minieolico e biomasse), il risparmio idrico (la permeabilità dei suoli, il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche, il recupero delle acque grigie e fitodepurazione), l'innovazione ambientale e tecnologia (materiali locali e riciclabili, raccolta differenziata, piste ciclabili, rifiuti, antisismica), la certificazione energetica e semplificazione.

«L'interesse nel guardare ai regolamenti - spiega Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente - sta nel fatto che rappresentano uno snodo fondamentale del processo edilizio, perché qui convergono aspetti tecnici e procedurali, attenzioni e interessi, e si incrociano le competenze in materia di urbanistica, edilizia e energia, di Stato, Regioni e Comuni. Tanto che nel corso di questi anni sono molti i Comuni che sono tornati sui propri regolamenti per chiarire alcuni aspetti, alzare l'asticella degli obiettivi e delle prestazioni». Per Giuseppe Cappochin, presidente degli architetti, «le trasformazioni della normativa finalizzate a promuovere la sostenibilità rappresentano indubbiamente un passaggio importante per la realizzazione di nuove politiche di rigenerazione urbana. Non possiamo, infatti, che valutare positivamente le misure annunciate dal Governo nella legge di Bilancio che danno stabilità all'ecobonus e potenziano fortemente l'azione di prevenzione antisismica con il sisma bonus».



Mentre il vicepresidente Ance, Filippo Delle Piane sottolinea come il mercato si stia modificando: «Dobbiamo cambiare l'approccio al prodotto e puntare sulla qualità che deve diventare misurabile e deve riguardare anche il progetto. Perché il mercato non è scomparso, si è modificato ed è diventato più attento e consapevole nelle sue richieste». Questo cambiamento, però, deve essere accompagnato da un processo di semplificazione delle regole, a partire proprio dai Comuni. «Bisogna evitare di produrre una stratificazione burocratica che poi non produce effetti nel mercato e soprattutto bisogna trasformare le buone intenzioni in realtà. Mi riferisco in particolare alla demolizione e ricostruzione, attraverso la quale si può operare una reale e profonda riqualificazione, e che, ad oggi, non è incentivata né dalle norme né come oneri».

Tornando ai regolamenti, l'isolamento termico è tra i temi più battuti: sono 1.038 i comuni che prevedono obblighi in questo settore. Sullo stesso piano ci sono il solare termico e il fotovoltaico: sono infatti 1.037 i comuni che introducono norme sul fotovoltaico e 994 quelli sul solare termico. Ma sono molti altri gli ambiti normati. In 405 comuni si è deciso di affrontare l'argomento del corretto isolamento acustico negli edifici. Di questi, 322 prevedono un limite preciso per le emissioni acustiche da rispettare, 52 prevedono incentivi qualora si raggiungano livelli di isolamento acustico maggiore rispetto a quelli obbligatori.

Sono, invece, 653 i comuni che affrontano in maniera specifica i serramenti, che svolgono un ruolo centrale nel controllo dei consumi energetici, invernali ed estivi, oltre che assicurare un migliore isolamento acustico. Anche il ricorso a tetti verdi, poi, inizia ad essere inserito nei regolamenti: è trattato in 446 casi. Sull'orientamento e la schermatura degli edifici si sono pronunciati in 652, mentre le pompe di calore e le caldaie sono inserite in 306 regolamenti comunali. Infine, un cenno all'antisismica: è un tema ancora poco battuto ma in qualche caso si sta iniziando ad affrontare la questione attraverso il libretto del fabbricato. Succede a Milano, Norcia e nel comune di Bologna.

## Regolamento edilizio/2. Sull'effettiva attuazione le Regioni e i Comuni restano determinanti

Massimo Frontera

Lo strumento del regolamento edilizio tipo ora c'è. L'accordo siglato ieri in conferenza unificata promette di conseguire una potente semplificazione a livello municipale. Si tratta di un accordo storico soprattutto considerando che il legislatore statale ha un potere limitato in materia urbanistica ed edilizia, sulla quale invece sono le Regioni ad avere piena potestà normativa mentre, da parte loro gli Enti locali, hanno piena potestà regolamentare. Un potere, di cui gli enti locali hanno anche abusato, costruendo regolamenti edilizi che di fatto hanno definito dei piccoli feudi, ciascuno diverso dagli altri. Lo spirito dell'accordo sottoscritto ieri in conferenza unificata prevede che entro massimo un anno si faccia "tabula rasa" di questa grande "biodiversità" municipale.

Occorre però che tutti facciano la loro parte. A cominciare dalle Regioni. E già qui si deve fare una distinzione. Le regioni a statuto ordinario sono le principali destinatarie dell'accordo. Le regioni a statuto speciale possono adeguarsi ma non sono obbligate. A rigore, neanche le regioni a statuto ordinario sono obbligate, nel senso che non sono previste multe o sanzioni o interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze. C'è poi da fare un'altra distinzione. Ci sono alcune regioni che hanno legiferato in materia edilizia - tra queste ci sono Toscana, Piemonte, Liguria, Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna - e altre che hanno lasciato i comuni liberi di fare quello che volevano. L'adozione del nuovo regolamento si presenta più semplice nei territori dove le regioni non sono state presenti. Ma è molto meno scontata nelle regioni che hanno lavorato sulla materia, orientando i loro Enti locali e vigilando sul loro operato. Lo schema unico impatta dunque su questa situazione molto differenziata territorialmente.

Anche per questo motivo, nelle ultime discussioni - in cui peraltro ha rischiato di saltare l'intero accordo - è stato necessario concedere alle regioni un ulteriore spazio di manovra sulle 42 definizioni uniformi. Il nodo è sempre quello dell'impatto del regolamento edilizio sul dimensionamento dei piani regolatori comunali. Le cinque definizioni uniformi di superficie (totale, lorda, utile, accessoria e complessiva) non riuscivano ancora ad adattarsi a tutte le situazioni. È stato pertanto concesso - attraverso una modifica approvata ieri in sede di approvazione dell'accordo in conferenza unificata - la possibilità di intervenire su alcune voci all'interno della definizione di «superficie accessoria», in modo da far quadrare i conti, in alcuni territori, sulle volumetrie di piano. Con l'impegno però di ripristinare la definizione originaria modificata in via transitoria in occasione di un qualsiasi intervento normativo regionale che torni a incidere sul dimensionamento dei piani regolatori.

Questo dunque il "patto" con le Regioni, con l'accordo raggiunto dopo quasi un anno e mezzo di discussioni.



L'accordo prevede inoltre una fase di monitoraggio e di aggiustamento. Il monitoraggio deve essere condotto almeno una volta l'anno, da parte di un gruppo composto da rappresentanti di governo, regioni e comuni. Tutti gli eventuali aggiustamenti su un qualsiasi elemento del regolamento - schema e definizioni - dovranno passare per una nuova intesa in conferenza unificata. Diverso il caso delle norme sovraordinate - statali e regionali - il cui aggiornamento sarà a cura di «ciascuna Amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna Regione ordinaria per le rispettive parti». Gli elenchi aggiornati dovranno essere pubblicati sui siti di Regioni, ministero Infrastruttura e presidenza del Consiglio.

C'è poi un'ulteriore incognita che riguarda il più generale quadro di competenze definite dalla Costituzione. Se nel referendum costituzionale dovessero prevalere i "si", lo Stato si vedrebbe nuovamente attribuire poteri legislativi su competenze attualmente delegate alle regioni, inclusa l'edilizia. La novità potrebbe aprire la strada a un intervento più incisivo in materia da parte del legislatore nazionale.

## Torna il ticket licenziamenti: da gennaio il fine cantiere costa 1.500 euro a dipendente

Giuseppe Latour

Un carico che può arrivare fino a 1.500 euro a dipendente. Pesando per circa 38 milioni di euro a livello nazionale. È questo l'effetto della norma sul contributo per i licenziamenti che, dopo essere stata nel congelatore per quattro anni, sarà riattivata (salvo proroghe) a partire dal 2017. La denuncia arriva dall'Aniem, che chiede al ministero del Lavoro di intervenire. La formulazione che sarà riesumata tra poche settimane, infatti, costringerà le aziende a pagare anche per il caso, frequentissimo nelle costruzioni, dei licenziamenti di fine cantiere.

La questione nasce dalla legge Fornero (n. 92 del 2012). Qui all'articolo 2 comma 31 è stato introdotto un contributo a carico dei datori di lavoro, «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni». Per l'esattezza l'obolo, a carico del datore di lavoro, è pari a una somma del 41 per cento del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale, secondo la legge, sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.

Il successivo comma 34 escludeva, per il periodo 2013-2015, dal versamento di questo contributo alcuni casi, tra i quali rientrava l'interruzione "di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere". Questa previsione è stata allargata con il decreto milleproroghe dello scorso anno: qui è stato modificato il periodo di esclusione prorogandolo a tutto il 2016. Adesso, però, scaduta quella proroga il problema si sta per riproporre. I risultati potrebbero essere pesanti da gestire. Il contributo, infatti, pesa tra 500 e 1.500 euro per ogni lavoratore licenziato. Per l'esattezza, siamo nell'ordine dei 489,95 euro all'anno, mentre per i rapporti di lavoro della durata di 36 mesi si arriverà a dover corrispondere una cifra pari a 1.469,85 euro a dipendente. L'aggravio complessivo del ticket, stando alle stime dell'esecutivo, a livello nazionale è di circa 38 milioni di euro.

Mettendo insieme questi elementi, allora, Aniem per bocca del suo presidente Dino Piacentini chiede al ministero del Lavoro una nuova proroga della misura: «Tale norma - spiega - comporterà un'ulteriore penalizzazione per le aziende del settore, già soggette, come noto, ad un perdurare della crisi congiunturale del sistema dell'edilizia e assillate dalla grave crisi di liquidità, tra l'altro acuita dai provvedimenti normativi e dai ritardi nei pagamenti dei lavori pubblici eseguiti». Per Piacentini «il ticket in questione si rivela tanto più ingiusto e iniquo perché non tiene conto della peculiarità del settore edile, caratterizzato da rapporti di lavoro più frammentari che si instaurano e si interrompono più frequentemente per via della cessazione delle attività di cantiere. A ciò aggiungo che le aziende edili già versano, mensilmente sulle retribuzioni imponibili, una quota percentuale di circa il 2% per l'indennità di disoccupazione del lavoratore. Ed è per questo che siamo fiduciosi che il ministro Poletti, dia seguito alla nostra nota dei giorni scorsi, affinché si faccia portavoce di una nuova proroga».